



**COMUNE DI GARGALLO**  
PROVINCIA DI NOVARA

**COMUNE DI GARGALLO**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI**  
**VIDEOSORVEGLIANZA**

approvato con atto di Consiglio Comunale in data

## **SOMMARIO**

<b>Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 – Finalità .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 – Titolarità e responsabilità per il trattamento dei dati .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 4 – Informativa .....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 5 – Limiti di utilizzo .....</b>	<b>pag. 4.</b>
<b>Art. 6 – Diritti degli interessati .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 8 – Provvedimenti attuativi .....</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 9 – Sicurezza degli impianti e dei dati personali .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 10 – Entrata in vigore .....</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Allegato .....</b>	<b>pag. 7</b>

## **Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza installato presso le aree pubbliche del Comune di Gargallo per la tutela del patrimonio Comunale e sicurezza pubblica, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003 e disposizioni correlate.

2. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, così come delineato nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 viene attuato attraverso un corretto impiego dei dati e nel rispetto dei principi di:

- Liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- Proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- Finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- Necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

## **Art. 2 - Finalità**

1. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n. 44, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 30 novembre 1987, n. 58 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali) laddove essa mira alla protezione dei beni immobili del Comune, alla tutela del patrimonio comunale ed alla salvaguardia delle aree Pubbliche, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza interna agli edifici coperti da videosorveglianza ove si svolgono attività di servizi (es. progettazione tecnica, stato civile, anagrafe), il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell'erogazione sull'intera collettività.

2. L'attività di videosorveglianza è finalizzata anche alla tutela della sicurezza urbana visto l'art. 6, comma 8, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"; D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", il cui art. 6 ha novellato l'art. 54 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267, con cui sono stati disciplinati i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica. Con il decreto del 5 agosto 2008 il Ministro dell'interno ha stabilito l'ambito di applicazione, individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di intervento attribuiti al Sindaco. Cfr., altresì, L. 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Gargallo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

### **Art. 3 – Titolarità e responsabilità per il trattamento dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 196/03, il Comune di Gargallo, con sede in Piazza Carlo Baroli, 2. Il Titolare deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o uso indebiti dei dati.

Il Responsabile viene nominato dal Sindaco con apposito decreto; i compiti affidati al Responsabile sono specificati per iscritto. Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs 196/03, è l'agente di Polizia Municipale. E' consentita la delega scritta di funzioni da parte del Responsabile, previa approvazione del Sindaco.

Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi del presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

È facoltà del Responsabile, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 196/2003, nominare, con proprio atto scritto, degli incaricati al trattamento dei dati nonché autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nel caso sia indispensabile per gli scopi previsti, a visionare le registrazioni. Gli incaricati si devono attenere alle istruzioni del Responsabile o del Titolare.

### **Art. 4 – Informativa**

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati debbono essere adeguatamente informati che stanno per accedere o si trovano all'interno di area soggetta a videosorveglianza mediante la predisposizione degli strumenti informativi e di pubblicizzazione idonei. L'obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui l'utilizzo di videocamere sia collegato ad eventi e/o iniziative pubbliche a carattere temporaneo (manifestazioni, eventi sportivi, ecc.)

2. A tal fine il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in allegato al presente provvedimento.

3. Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze, e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- il Titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

3. Il Responsabile provvede inoltre a predisporre ulteriori forme di pubblicizzazione utilizzando a questo fine i mezzi di comunicazione nella sua disponibilità ( Albo pretorio, sito internet, ecc.).

### **Art. 5 – Limiti di utilizzo**

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dal presente Regolamento.

2. Salvo disposizioni specifiche diverse, il tempo di conservazione delle registrazioni effettuate su supporto magnetico o digitale è quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati; in ogni caso non superiore al periodo massimo consentito dalla legislazione in materia.
3. nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, come stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 11/2009 , il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".;
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
6. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere.
7. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.
8. Nel caso in cui in uno dei luoghi soggetti a videosorveglianza sia stato consumato o tentato un reato, la registrazione dei tempi immediatamente precedenti e successivi dello stesso viene consegnata all'autorità preposta.
9. Decorso il tempo di conservazione i dati raccolti vengono automaticamente cancellati anche mediante sovrapposizione degli stessi

#### **Art. 6 – Diritti degli interessati**

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto a conoscere l'esistenza del trattamento di dati che possano riguardarlo, nonché ad esercitare su di essi i diritti riconosciutigli ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 8 e seguenti del D. Lgs 196/03.
2. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente sono disciplinate agli artt. 7 e ss. Del D. L Lgs 196/03 e devono essere presentate al Responsabile del trattamento dei dati.

#### **Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il Responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni.
2. In tali casi si procederà alla salvataggio delle registrazioni per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Gli apparati di videosorveglianza potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

#### **Art. 8 – Provvedimenti attuativi**

Compete alla Giunta Comunale, sentito il Responsabile del trattamento dei dati, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

### **Art. 9 – Sicurezza degli impianti e dei dati personali**

1. Le immagini sono raccolte da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata in una apposita Sala collegata alla rete informatica della Polizia locale. L'accesso al locale è consentito solamente al Responsabile, al Sindaco, al personale incaricato. Possono essere autorizzati all'accesso gli addetti alla manutenzione degli impianti e il personale delle pulizie su indicazione specifica da parte del Responsabile o suo delegato. La Sala controllo viene sistematicamente chiusa a chiave e non è accessibile al pubblico.

2. I dati personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducano al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentiti o non conformi alla normativa vigente.

3. Il Titolare ed il Responsabile vigilano, anche tramite verifiche periodiche, sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite, sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è autorizzato l'accesso.

### **Art. 10 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

ALLEGATO – Modello semplificato di informativa

